

Civile Sent. Sez. 5 Num. 22822 Anno 2026
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO
Data pubblicazione: 07/07/2026



SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 8306/2017 R.G. proposto da:

Regione Toscana, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Cecchetti
unitamente agli avvocati Lucia Bora, Arianna Paoletti

-ricorrente-

contro

Societa' Immobiliare Versilia Srl, rappresentata e difesa dall'avvocato
Matteo Spatocco

-resistente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana,
n. 1657/2016 depositata il 28/09/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/2026
dal Consigliere Angelo Matteo Socci.

Sentite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto Cons. Anna Maria Soldi.

FATTI DI CAUSA

1. La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l'appello della Regione Toscana con la conferma della decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società contribuente dichiarando dovuti gli interessi sulla somma indebitamente versata a decorrere dalla data del versamento;

2. ricorre per cassazione la Regione Toscana con tre motivi di ricorso integrati anche da successiva memoria;

3. la società contribuente si è costituita con controricorso e ha depositato memorie; ha chiesto, inoltre, di partecipare all'udienza di discussione orale della causa;

4. La Procura Generale ha depositato memoria con richiesta, ribadita in udienza, di accoglimento del ricorso;

5. Le parti presenti hanno concluso come da verbale, richiamandosi ai loro atti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1- Preliminarmente si deve riscontrare la tardività della costituzione della società contribuente e la sua improcedibilità. Si rileva infatti che, a fronte di ricorso notificato il 24 marzo 2017 e depositato il successivo 11 aprile, il controricorso è stato notificato soltanto il 26 febbraio 2026, con evidente superamento del termine di cui all'art. 370 cpc: «In tema di giudizio di legittimità, pur in assenza di un'espressa previsione normativa, il tardivo deposito del controricorso comporta la sua improcedibilità, sanzione che si evince dai principi generali del processo civile in tema di inosservanza di termini relativi ad atti con i quali la parte porta a conoscenza del giudice e dell'avversario le proprie difese, con la conseguenza che non può tenersi conto ai fini della decisione né del controricorso stesso, né dell'eventuale memoria depositata ai sensi

dell'art. 380-bis.1., comma 1, terzo periodo, c.p.c.» (Cass. Sez. 5, 23/04/2025, n. 10608, Rv. 675264 – 01; vedi anche Cass. Sez. 3, 10/03/2000, n. 2805, Rv. 534757 - 01).

Conseguentemente sia delle controdeduzioni e sia delle memorie non si deve tenere conto (art. 370 cit.). È invece ammessa la partecipazione alla discussione orale.

2. Il ricorso è fondato e deve accogliersi. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito mediante rigetto del ricorso originario della società contribuente. Risulta, in particolare, fondato il primo motivo che logicamente assorbe gli altri due.

Le spese dei tre gradi di giudizio seguono la soccombenza.

3. Il fatto, come accertato dalle decisioni di merito e, del resto, pacifico tra le parti, riguarda il pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni del demanio marittimo che deve essere versato dalla contribuente con autoliquidazione. La società contribuente, all'esito della definizione del contenzioso amministrativo, intercorso con il Comune di Forte dei Marmi, sull'esatta entità del canone concessorio (2007-2011) costituente la base imponibile del tributo dedotto, richiedeva il rimborso delle somme versate in eccesso con gli interessi legali e la rivalutazione dai singoli pagamenti; la Regione provvedeva al rimborso della somma versata in eccesso ma respingeva la richiesta di pagamento della rivalutazione e degli interessi, per mancanza dei presupposti normativi.

Le due decisioni di merito hanno accolto il ricorso della contribuente sostenendo che il quinto comma, dell'art. 21, della legge Regione Toscana n. 31 del 2005 non sarebbe applicabile nel caso in giudizio "in quanto è relativo al tributo erroneamente corrisposto dal contribuente, mentre nel caso di specie si verte in una situazione in cui la società è

stata obbligata al versamento da parte del Comune di Forte dei Marmi, in quanto altrimenti sarebbe incorsa nella revoca della concessione”.

4. La Regione con il primo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 21, quinto comma, della legge Regione Toscana n. 31 del 2005, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Il motivo risulta fondato.

L’art. 21, quinto comma, citato prevede che: “5. Il contribuente, per il tributo erroneamente corrisposto, ha diritto agli interessi calcolati al tasso moratorio per semestri compiuti, escluso il primo, compresi tra la data della presentazione dell'istanza e la data del relativo provvedimento dirigenziale di rimborso.”

La norma non distingue il motivo del pagamento errato, ma prevede solo uno spazio di risposta dell’amministrazione e regola la debenza degli interessi in relazione a tale evenienza, disciplinando la spettanza degli interessi, in maniera diversa e specifica dalla previsione generale dell’art. 2033, cod. civ.

Viene inoltre espressamente escluso dal rimborso il primo semestre di interessi, previsione qui rilevante vertendosi di rimborso disposto il 18 marzo 2014 a fronte di istanza del 26 novembre 2013.

Questa Corte si è già pronunciata sul caso, anche se per una imposta diversa, ma sulla base degli stessi principi, ritenendo applicabile, in tema di interessi sul rimborso di tributi indebitamente pagati, la speciale disciplina fiscale in luogo della disposizione generale dell’art. 2033 cod. civ. (v. Cass. Sez. 5, 07/07/2003, n. 10665, così Cass. Sez. 5, n. 2710/04).

Va, peraltro, considerato che, trovandosi la Regione in buona fede - per il solo fatto di essere estranea alla determinazione del canone concessorio ed al relativo contenzioso - gli interessi richiesti non sarebbero comunque dovuti neppure sulla base della disciplina generale dell’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della contribuente;

Condanna la contribuente resistente al pagamento delle spese del giudizio di merito e di quelle di legittimità, che liquida per il primo grado in euro 1.300,00, per il secondo grado in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge e, per il giudizio di legittimità, in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 24/03/2026

Il Consigliere estensore

ANGELO MATTEO SOCCI

Il Presidente

GIACOMO MARIA STALLA